



COMPENDI LEX IURIS

L. DELLA RAGIONE
P. DELL'ANNO

COMPENDI LEX IURIS



Quest'opera è rivolta a coloro che si trovano ad affrontare lo studio del Diritto processuale penale in vista di prove scritte e orali relative a concorsi pubblici ed esami di abilitazione professionale ed universitaria.

In particolare, il Curatore e gli Autori hanno cercato di agevolare l'apprendimento degli snodi del processo penale, delle categorie generali e dei diversi istituti, di cui si è inteso offrire un quadro d'insieme funzionale alle esigenze di chi si trova nella condizione di dover preparare rapidamente una prova di concorso o di esame in tale materia, concentrando l'attenzione sulle nozioni e sulle questioni più significative dal punto di vista teorico-sistematico, ma al contempo dando spazio alle questioni pratiche di maggiore attualità giuridica.

Il percorso di apprendimento, inoltre, è facilitato da *domande di approfondimento* e *focus giurisprudenziali*, che hanno lo scopo di collaudare la capacità di consentire l'assimilazione degli istituti e dell'evoluzione del processo penale, con particolare riferimento alla dimensione del 'diritto vivente'.

Pierpaolo Dell'Anno

Professore ordinario di Diritto Processuale Penale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma - Tor Vergata, e Avvocato Cassazionista. È autore di numerose pubblicazioni, tra cui i lavori monografici: Il procedimento per i reati ministeriali, Ufficialità per la prova e neutralità della giurisdizione, Vizio di motivazione e controllo della Cassazione penale. È inoltre autore di numerosi contributi pubblicati sulle principali riviste di settore, tra le quali "Diritto penale e processo", "Archivio penale", e "Giurisprudenza Italiana".

Luca Della Ragione

Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli e Dottore di ricerca in diritto penale alla Federico II di Napoli. Curatore di opere collettanee e autore di numerosi articoli scientifici, oltre che di volumi in diritto penale e diritto processuale penale per concorsi pubblici. Relatore a convegni di rilievo nazionale e ad eventi formativi in materie giuridiche.

DIRITTO PROCESSUALE PENALE

Pierpaolo Dell'Anno Luca Della Ragione

DIRITTO PROCESSUALE PENALE



Domande d'esame più ricorrenti



Svolgimento delle risposte



Focus giurisprudenziali

Aggiornato alla Riforma Cartabia

(D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 e L. 29 dicembre 2022, n. 197)



€ 28,00

ISBN 979-12-80563-34-7



9 791280 563347

LEX IURIS®
EDITORE

LEX IURIS®
EDITORE

LEX IURIS®
EDITORE

LEX IURIS®

EDITORE

COMPENDI LEX IURIS



Pierpaolo Dell'Anno Luca Della Ragione

DIRITTO PROCESSUALE PENALE



Domande d'esame più ricorrenti



Svolgimento delle risposte



Focus giurisprudenziali

Aggiornato alla Riforma Cartabia

(D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 e L. 29 dicembre 2022, n. 197)



LEX IURIS®
EDITORE

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail <autorizzazioni@clearedi.org> e sito web <www.clearedi.org>.

Print on Web S.r.l. - Via Napoli, 85 - 03036 Isola del Liri (Fr)

I volumi di Lex Iuris sono stampati con carta Book fine, prodotta a basso impatto ambientale e utilizzando il 100% di fibre fresche provenienti da foreste svedesi gestite in modo sostenibile.

LEX IURIS[®]
E D I T O R E

ISBN volume 979-12-80563-34-7
2023 © Lex Iuris S.r.l.
40125 Bologna – Santo Stefano, 38 – Tel. 051-9914001
www.lexiuris.it • info@lexiuris.it

Indice

Autori	17
Introduzione	19

Capitolo I IL PROCESSO PENALE di *Pierpaolo Dell'Anno*

1. Sistema inquisitorio e sistema accusatorio	21
2. Struttura del processo penale prevalentemente accusatoria	22
3. Il giusto processo	23
4. Processo penale e CEDU	32
5. Processo penale e diritto UE	35
6. La successione delle norme processuali nel tempo	37
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	39
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	41

Capitolo II I SOGGETTI

SEZIONE I – IL GIUDICE, LA GIURISDIZIONE E LA COMPETENZA (di <i>Luca Della Ragione</i>)	43
1. I soggetti e le parti processuali	43
2. Giudice e giurisdizione penale	44
3. Il giudice nella Costituzione	45
4. La cognizione del giudice penale e le questioni pregiudiziali	46
5. La capacità del giudice	48
6. Le incompatibilità	49
7. I giudici ordinari e i giudici speciali. Il difetto di giurisdizione	55
8. La competenza	57
9. I conflitti di giurisdizione e di competenza	66
10. L'inosservanza dei criteri di attribuzione al tribunale in composizione collegiale e monocratica	68
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	70
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	72
SEZIONE II – IL PUBBLICO MINISTERO (di <i>Nicodemo Lionetti</i>)	74
1. Il pubblico ministero e la sua precisa collocazione nell'organizzazione dello Stato	74
2. L'organizzazione degli uffici del pubblico ministero	77
3. Le direzioni distrettuali antimafia e la direzione nazionale antimafia e antiterrorismo	78
4. La ripartizione delle funzioni di pubblico ministero tra i diversi uffici di procura	79

5. I rapporti all'interno del medesimo ufficio di pubblico ministero e i rapporti tra diversi uffici di pubblico ministero	81
6. Le funzioni del pubblico ministero	85
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	88
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	89
SEZIONE III – LA POLIZIA GIUDIZIARIA (di <i>Pierluigi Zarra</i>)	91
1. La polizia giudiziaria: nozione e funzioni	91
2. La dipendenza funzionale della P.G. dall'autorità giudiziaria	93
3. Ufficiali e agenti di P.G.	94
4. Tipo di attività posta in essere dalla P.G.	95
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	97
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	99
SEZIONE IV – L'IMPUTATO (di <i>Maria Trombetta</i>)	101
1. Distinzione tra indagato ed imputato	101
2. Assunzione e perdita della qualità di imputato	102
3. L'individuazione e l'identificazione	103
4. Le conseguenze dell'incapacità processuale dell'imputato	104
5. L'interrogatorio dell'indagato. I corollari del diritto di difesa	106
6. Differenza tra indagato e persona informata dei fatti. La disciplina dell'art. 63 c.p.p.	108
7. Imputato persona giuridica	109
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	111
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	112
SEZIONE V – IL DIFENSORE (di <i>Patrizia Giusti e Myriam Incoronata Robbe</i>)	114
1. Cenni storici	114
2. Caratteri generali del mandato difensivo	115
3. Il diritto di difesa	116
4. Il difensore nel procedimento e nel processo	118
5. Difesa tecnica: mandato di fiducia, d'ufficio e patrocinio a spese dello Stato	119
6. I principali doveri deontologici dell'Avvocato	122
7. Il diritto di astensione dalle udienze	124
8. Conclusioni	125
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	126
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	127
SEZIONE VI – ALTRI SOGGETTI (di <i>Pierpaolo Dell'Anno</i>)	128
1. La persona offesa dal reato	128
2. Gli enti e le associazioni rappresentative di interessi lesi dal reato	129
3. La parte civile	130
4. Il responsabile civile e il soggetto civilmente obbligato per la pena pecuniaria	133
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	136
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	137

Capitolo III GLI ATTI DEL PROCEDIMENTO

SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI. ATTI E POTERI DEL GIUDICE E DELLE PARTI (di <i>Pierpaolo Dell'Anno</i>)	139
1. Inquadramento generale	139
2. La lingua degli atti e la traduzione	140
3. Le disposizioni generali: i requisiti dell'atto	142
4. La surrogazione, la ricostituzione e la rinnovazione	143
5. Gli atti delle parti	144
6. Le forme dei provvedimenti del giudice	145
7. Il procedimento in camera di consiglio	147
8. L'immediata declaratoria di cause di non punibilità	149
9. Accesso a programmi di giustizia riparativa	151
10. La correzione dell'errore materiale	154
11. I poteri coercitivi del giudice	155
12. Partecipazione a distanza	157
13. Il regime di pubblicazione degli atti	158
14. La circolazione di atti e di informazioni	161
15. La documentazione degli atti	162
16. La digitalizzazione del processo penale. Le innovazioni della riforma Cartabia	165
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	175
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	177
SEZIONE II – LE NOTIFICAZIONI (di <i>Pierpaolo Dell'Anno</i>)	180
1. Generalità	180
2. Gli organi e le forme delle notificazioni	181
3. Le forme semplificate e gli equipollenti	183
4. Le notificazioni all'imputato	185
5. Le notificazioni successive alla prima	188
6. Le notificazioni all'imputato irreperibile, latitante o evaso	190
7. Le notificazioni alle altre parti	192
8. La documentazione e le nullità	194
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	196
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	197
SEZIONE III – PATOLOGIA DEGLI ATTI E TERMINI PROCESSUALI (di <i>Elena Delle Site</i>)	198
1. Premessa	198
2. L'inammissibilità	201
3. La decadenza	202
4. Nullità	207
5. Inutilizzabilità	214
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	217

Capitolo IV LE PROVE

SEZIONE I – PRINCIPI GENERALI (di <i>Gaia Tessitore</i>)	219
1. La nozione di prova e le sue diverse accezioni: premesse costituzionali	219
2. La prova scientifica	222
3. Le fasi del procedimento probatorio. Il diritto alla prova	225
4. L'inutilizzabilità delle prove assunte in violazione di divieti	229
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	231
SEZIONE II – MEZZI DI PROVA (di <i>Costanza Corridori</i>)	232
1. La testimonianza	232
2. Esame delle parti	247
3. Confronto	249
4. Ricognizioni	250
5. Esperimenti giudiziali	251
6. Perizia	251
7. La consulenza tecnica di parte	253
8. Documenti	254
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	258
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	260
SEZIONE III – MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA (di <i>Pierpaolo Dell'Anno</i>)	261
1. I mezzi di prova ed i mezzi di ricerca della prova	261
2. Le ispezioni	261
3. Le perquisizioni	263
4. Il sequestro probatorio	265
5. Le intercettazioni di conversazioni e comunicazioni	267
6. Le videoriprese	297
7. I tabulati telefonici	298
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	300
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	303

Capitolo V LE MISURE CAUTELARI

SEZIONE I – LE MISURE CAUTELARI PERSONALI (di <i>Luca Forte</i>)	305
1. Principi costituzionali e sovranazionali, caratteri generali e classificazioni	305
2. Condizioni di applicabilità	322
3. Esigenze cautelari	324
4. Criteri di scelta delle misure	326
5. Il procedimento cautelare	329
6. Le impugnazioni delle misure cautelari personali	339
7. La riparazione per l'ingiusta detenzione	342
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	345
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	346

SEZIONE II – MISURE CAUTELARI REALI (di <i>Luca Forte</i>)	347
1. Caratteri generali	347
2. Sequestro conservativo. Presupposti ed effetti	347
3. Sequestro preventivo. Presupposti ed effetti	353
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	359
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	360

Capitolo VI LE INDAGINI PRELIMINARI

SEZIONE I – NOZIONI GENERALI (di <i>Pierpaolo Dell'Anno</i>)	361
1. Caratteri generali e finalità delle indagini preliminari	361
2. La direzione delle indagini preliminari: il pubblico ministero	361
3. Il giudice per le indagini preliminari	362
4. L'obbligo del segreto ed il divieto di pubblicazione degli atti	363
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	365
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	366

SEZIONE II – NOTIZIA DI REATO E CONDIZIONI DI PROCEDIBILITÀ (di <i>Pierpaolo Dell'Anno</i>)	367
1. La notizia di reato	367
2. La denuncia	358
3. Il registro delle notizie di reato	370
4. Le condizioni di procedibilità	378
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	387
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	389

SEZIONE III – ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA (di <i>Pierpaolo Dell'Anno</i>)	391
1. L'attività ad iniziativa della polizia giudiziaria	391
2. L'obbligo di informare il pubblico ministero	392
3. L'assicurazione delle fonti di prova	393
4. L'identificazione dell'indagato e delle altre persone	393
5. Le perquisizioni su iniziativa della polizia giudiziaria	399
6. L'acquisizione di plichi o di corrispondenza	401
7. I rilievi e gli accertamenti urgenti. Il sequestro probatorio	402
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	404
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	406

SEZIONE IV – ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO (di <i>Pierpaolo Dell'Anno</i>)	408
1. L'attività del pubblico ministero	408
2. Il consulente tecnico del pubblico ministero e l'accertamento tecnico non ripetibile	408
3. L'individuazione di persone e di cose	410
4. L'assunzione di informazioni	410
5. L'interrogatorio di persona imputata in un procedimento connesso	411
6. Il compimento di atti garantiti e la partecipazione del difensore	412
7. L'informazione di garanzia e sul diritto di difesa	413

8. Gli atti compiuti personalmente o su delega	414
9. Le indagini collegate ed i rapporti tra i diversi uffici del pubblico ministero	415
10. L'attività di coordinamento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo	415
11. L'avocazione delle indagini	416
12. La documentazione degli atti di indagine	417
13. L'invito a presentarsi e l'interrogatorio dell'indagato	419
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	420
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	422
SEZIONE V – ARRESTO E FERMO (di <i>Pierluigi Zarra</i>)	425
1. Le misure precautelari. La fonte costituzionale	425
2. L'arresto	427
3. Il fermo di indiziato di delitto	432
4. L'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare	433
5. Il procedimento nei casi di arresto e fermo	433
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	438
SEZIONE VI – LE INDAGINI DIFENSIVE (di <i>Elena Delle Site</i>)	441
1. Premessa	441
2. Atti tipici: colloquio, dichiarazioni ed informazioni orali da documentare	443
3. Altri atti	446
4. L'esito dell'attività investigativa	447
5. Utilizzazione delle investigazioni difensive	448
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	450
SEZIONE VII – INCIDENTE PROBATORIO (di <i>Elena Delle Site</i>)	451
1. Funzione dell'istituto	451
2. I casi di incidente probatorio	451
3. Il procedimento, La richiesta	453
4. L'utilizzabilità delle prove assunte con l'incidente probatorio	460
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	462
SEZIONE VIII – CHIUSURA DELLE INDAGINI PRELIMINARI (di <i>Rita Castellani</i>) ..	464
1. La durata delle indagini	464
2. Archiviazione	472
3. Esercizio dell'azione penale	482
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	492
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	494

Capitolo VII
UDIENZA PRELIMINARE
di *Giuseppe Murone*

1. Considerazioni generali	497
2. La fase introduttiva dell'udienza preliminare	499
3. La costituzione delle parti	501
4. Lo svolgimento ordinario dell'udienza	507
5. L'integrazione delle indagini	509

6. La modifica dell'imputazione	511
7. Gli esiti dell'udienza preliminare	513
8. Le impugnazioni e la revoca	521
9. La formazione dei fascicoli	524
10. Gli epiloghi anticipati del processo	525
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	527
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	531

Capitolo VIII
I PROCEDIMENTI SPECIALI
di Angelo Zampaglione

1. I procedimenti speciali nel nostro sistema processuale	533
2. Il giudizio abbreviato: fisionomia ed evoluzione normativa	536
3. L'applicazione della pena su richiesta delle parti	547
4. Il giudizio direttissimo: considerazioni introduttive	557
5. Il giudizio immediato	563
6. Il procedimento per decreto	573
7. La sospensione del procedimento con messa alla prova: natura del rito	579
8. L'oblazione	588
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	590
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	592

Capitolo IX
LA GIUSTIZIA RIPARATIVA
di Pierpaolo Dell'Anno

1. Indispensabili premesse di sistema	595
2. La nozione di giustizia riparativa	596
3. Definizioni relative ai soggetti principali: peculiarità	596
4. Principi generali della giustizia riparativa	597
5. Obiettivi della giustizia riparativa	599
6. Programmi di giustizia riparativa	599
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	601

Capitolo X
IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO

SEZIONE I – ASPETTI GENERALI E ATTI PRELIMINARI (di <i>Gaia Tessitore</i>)	603
1. Il dibattimento: principi generali	603
2. La fase degli atti preliminari al dibattimento	612
3. Il compimento di atti urgenti e le indagini integrative	613
4. La citazione di testimoni, periti e consulenti	614
5. Il proscioglimento anticipato	615
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	617
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	618

SEZIONE II – DIBATTIMENTO (di <i>Vincenzo Bessem Hediji</i>)	619
1. Gli atti introduttivi. La costituzione delle parti	619
2. Le questioni preliminari	622
3. L'istruzione dibattimentale	622
4. Le nuove contestazioni	625
5. La correlazione fra accusa e sentenza	631
6. L'assunzione delle prove. L'esame incrociato	631
7. La discussione finale	645
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	646
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	648
SEZIONE III – LA SENTENZA (di <i>Pierpaolo Dell'Anno</i>)	650
1. La deliberazione del giudice	650
2. La struttura della sentenza	653
3. Atti successivi alla deliberazione	664
4. I vizi della sentenza	665
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	667
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	668

Capitolo XI
IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
di *Maria Chiara Fusco e Maria Grazia Sgaglione*

1. Le riforme legislative	669
2. La clausola di rinvio	669
3. Il procedimento senza udienza preliminare: la citazione diretta a giudizio	670
4. Il rito ordinario (con udienza preliminare)	677
5. I procedimenti speciali	677
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	681
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	682

Capitolo XII
PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE
di *Maria Chiara Fusco e Maria Grazia Sgaglione*

1. Peculiarità del processo innanzi al giudice di pace	685
2. La competenza	686
3. Le indagini preliminari	687
4. L'esercizio dell'azione penale	690
5. La fase del giudizio	694
6. Definizioni alternative del procedimento	696
7. Le impugnazioni	698
8. L'esecuzione della sentenza	699
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	700
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	702

Capitolo XIII
PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE
PER LE PERSONE, PER I MINORENNI E PER LE FAMIGLIE
di *Maria Chiara Fusco*

1. La <i>ratio</i> del procedimento minorile	705
2. Gli organi del procedimento	706
3. Misure precautelari e cautelari	706
4. Udiienza preliminare e dibattimento	709
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	712
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	713

Capitolo XIV
LA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI
di *Donato Polidoro*

1. Considerazioni preliminari	715
2. La natura giuridica della responsabilità degli enti	716
3. I presupposti normativi per l'applicazione del d.lgs. n. 231 del 2001	717
4. Il sistema sanzionatorio	721
5. Il procedimento	724
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	728
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	732

Capitolo XV
LE IMPUGNAZIONI

SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI (di <i>Maria Chiara Fusco e Maria Grazia Sgaglione</i>)	735
1. Classificazioni e principio di tassatività	735
2. Le condizioni dell'impugnazione	738
3. I soggetti legittimati ad impugnare	739
4. Conversione dell'impugnazione	744
5. Gli effetti della proposizione dell'impugnazione	744
6. Forma e termini dell'impugnazione	746
7. Rinuncia, inammissibilità e condanna alle spese	752
8. Impugnazioni e prescrizione	753
9. Confisca allargata e prescrizione	754
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	757
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	759
SEZIONE II – APPELLO (di <i>Maria Chiara Fusco e Maria Grazia Sgaglione</i>)	761
1. Definizione	761
2. Appello principale e appello incidentale	762
3. Appello contro le sentenze di condanna	763
4. Appello contro le sentenze di proscioglimento	763

5. La cognizione del giudice nei vari casi di appello ed il divieto di <i>reformatio in peius</i>	766
6. Lo svolgimento del giudizio di appello	772
7. La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale	776
8. L'assenza dell'imputato in appello	781
9. Il concordato in appello	782
10. Condanna in primo grado ed estinzione per prescrizione in appello l'interpretazione della Corte costituzionale	788
11. La riforma Cartabia. La decisione sugli effetti civili nel caso di pronuncia di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione	789
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	791
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	793

SEZIONE III – IL RICORSO PER CASSAZIONE (di <i>Edoardo Campisi</i>)	795
1. Nozione e funzioni della Corte di Cassazione	795
2. Caratteri generali del ricorso per cassazione	796
3. I motivi di ricorso	798
4. Il difensore	803
5. Il procedimento. Gli atti preliminari al giudizio	803
6. Le sentenze della Corte di Cassazione	808
7. Il giudizio di rinvio a seguito di annullamento della Corte di Cassazione	813
8. Le questioni cautelari ed il giudizio di cassazione	815
9. Il rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza per territorio	815
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	817
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	819

SEZIONE IV – LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA C.D. RIFORMA CARTABIA (LEGGE N. 134 DEL 2021) (di <i>Maria Chiara Fusco e Maria Grazia Sgaglione</i>)	822
1. L'improcedibilità dell'azione penale: profili generali	822
2. Il concorso tra causa di improcedibilità ai sensi dell'art. 344- <i>bis</i> c.p.p. e causa di proscioglimento	824
3. L'improcedibilità nei giudizi di rinvio	824
4. Le proroghe al termine di durata dei giudizi di impugnazione	825
5. La sospensione dei termini di durata dei giudizi di impugnazione	826
6. Il regime transitorio di applicabilità dell'art. 344- <i>bis</i> c.p.p.	827
7. La prosecuzione dell'azione civile a seguito dell'improcedibilità del giudizio penale	829

SEZIONE V – I RICORSI STRAORDINARI IN CASSAZIONE (di <i>Maria Chiara Fusco e Maria Grazia Sgaglione</i>)	831
1. Il ricorso per errore materiale o di fatto	831
2. Rimedi per l'esecuzione delle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo (art. 628- <i>bis</i> , intr. con d.lgs. n. 150 del 2022)	832
3. La revisione: presupposti e casi	834
4. La riparazione dell'errore giudiziario	836
5. Il nuovo art. 629- <i>bis</i> c.p.p. e la rescissione del giudicato	837
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	840
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	841

Capitolo XVI
IL GIUDICATO E L'ESECUZIONE
di *Maria Chiara Fusco e Maria Grazia Sgaglione*

1. Il giudicato ed il <i>ne bis in idem</i>	843
2. L'efficacia del giudicato penale.....	845
3. Gli organi della fase esecutiva.....	847
4. L'esecuzione delle pene detentive.....	848
5. Computo della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo.....	849
6. L'esecuzione delle pene pecuniarie.....	850
7. L'esecuzione delle pene sostitutive.....	851
8. L'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali.....	851
9. Il giudice dell'esecuzione.....	852
10. Procedimento di esecuzione (c.d. incidente di esecuzione).....	853
11. La magistratura ed il procedimento di sorveglianza. Gli artt. 4- <i>bis</i> e 41- <i>bis</i> ord. pen.....	865
FOCUS GIURISPRUDENZIALE.....	872
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO.....	873

Capitolo XVII
I RAPPORTI CON LE AUTORITÀ STRANIERE
di *Tommaso Palamone*

1. I rapporti con le autorità straniere.....	875
2. Principi generali del mutuo riconoscimento delle decisioni e dei provvedimenti giudiziari tra Stati membri dell'Unione Europea.....	876
3. L'estradizione.....	878
4. Il mandato d'arresto europeo.....	881
5. Le rogatorie.....	884
6. Effetti delle sentenze penali straniere.....	888
7. Esecuzione delle sentenze penali italiane all'estero.....	889
8. Il trasferimento dei procedimenti penali.....	890
9. L'Ordine europeo di indagine penale (OEI).....	890
10. Il mutuo riconoscimento dei provvedimenti nazionali di congelamento e confisca nell'ambito dell'Unione Europea.....	892
FOCUS GIURISPRUDENZIALE.....	897
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO.....	898

Capitolo XVIII
IL PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE
di *Giuseppe Murone*

1. Lineamenti del sistema delle misure di prevenzione.....	901
2. Destinatari, attualità della pericolosità sociale e principio di autonomia.....	902
3. Misure di prevenzione personali.....	904
4. Misure di prevenzione patrimoniali.....	905
5. Principio di autonomia e giurisdizionalizzazione del procedimento di prevenzione.....	907
6. Procedimento di prevenzione personale.....	908

7. Particolarità del procedimento di prevenzione patrimoniale.....	914
8. Il sistema delle impugnazioni.....	916
9. Il giudicato.....	918
10. Revisione, ricorso straordinario per errore materiale o di fatto e revocazione della confisca .	919
11. Modifica e revoca delle misure di prevenzione.....	920
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	921
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	924

Sezione IV
ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO
di Pierpaolo Dell'Anno

SOMMARIO

1. L'attività del pubblico ministero. 2. Il consulente tecnico del pubblico ministero e l'accertamento tecnico non ripetibile. 3. L'individuazione di persone e di cose. 4. L'assunzione di informazioni. 5. L'interrogatorio di persona imputata in un procedimento connesso. 6. Il compimento di atti garantiti e la partecipazione del difensore. 7. L'informazione di garanzia e sul diritto di difesa. 8. Gli atti compiuti personalmente o su delega. 9. Le indagini collegate ed i rapporti tra i diversi uffici del pubblico ministero. 10. L'attività di coordinamento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. 11. L'avocazione delle indagini. 12. La documentazione degli atti di indagine. 13. L'invito a presentarsi e l'interrogatorio dell'indagato. FOCUS GIURISPRUDENZIALE. – DOMANDE DI APPROFONDIMENTO.

1. L'attività del Pubblico Ministero

L'art. 358 c.p.p. indica l'attività demandata al pubblico ministero nella fase delle indagini preliminari, attribuendogli il compito di svolgere ogni attività necessaria ai fini indicati nell'art. 326 c.p.p. Già da tale indicazione emerge la necessità per il pubblico ministero di svolgere le indagini anche a favore dell'indagato, poiché solo in seguito al puntuale approfondimento di tutte le ipotesi investigative, ivi comprese quelle a favore della persona indagata, l'organo di accusa può assumere correttamente le determinazioni in ordine all'esercizio dell'azione penale.

2. Il consulente tecnico del pubblico ministero e l'accertamento tecnico non ripetibile

Ogni volta che nel corso delle indagini risulta necessario attingere a conoscenze tecnico-scientifiche per accertare un fatto, il pubblico ministero ricorre alla consulenza di esperti. Si tratta di avvalersi della figura corrispondente a quella del perito nel processo, con riferimento a tutti quei casi in cui sia indispensabile procedere alla valutazione critica di dati materiali già noti ed individuati da atti di indagine pregressi. È l'ipotesi, ad esempio, della consulenza tossicologica che condurrà all'esatta individuazione della qualità e della quantità della sostanza stupefacente oggetto dell'accertamento.

Di norma l'espletamento di una consulenza tecnica non costituisce un momento di formazione della prova; solo se l'attività che il consulente deve svolgere implica la irripetibilità utile dell'atto (si pensi, ad esempio, alla consulenza autoptica), il regime probatorio della medesima cambia radicalmente: al pari di tutti gli atti irripe-

Attività del
consulente tecnico

**Rispetto del
contraddittorio**

tibili, acquisisce valore e funzione di prova, e la relativa documentazione sarà inserita nel fascicolo del dibattimento *ex art. 431 c.p.p.*

In ragione di tale caratteristica di irripetibilità e di indifferibilità, l'art. 360 c.p.p. prevede appunto che, quando la consulenza tecnica deve svolgersi su oggetti suscettibili di modificazione, si proceda ad instaurare il contraddittorio con le parti, dando loro avviso del conferimento dell'incarico, che si svolge, ove queste compaiano, in presenza di tutte le parti e dei loro consulenti, che sono ammessi a partecipare agli accertamenti e a formulare osservazioni e riserve (art. 360, comma 3, c.p.p.). Si tratta di un caso di formazione anticipata della prova, che necessita dell'instaurarsi del contraddittorio. Il pubblico ministero può autorizzare la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato, i difensori e i consulenti tecnici eventualmente nominati, che ne facciano richiesta, a partecipare a distanza al conferimento dell'incarico o agli accertamenti (art. 357, comma 3-*bis*, c.p.p.).

**Irripetibilità e
riserva di
incidente
probatorio**

Altra ipotesi in cui trova applicazione l'art. 360 c.p.p. è quella prevista dall'art. 117 disp. att. c.p.p. per i casi in cui l'irripetibilità dell'accertamento derivi dall'invasività delle operazioni tecniche necessarie per l'espletamento della consulenza, che ne inibiscono la ripetizione.

Si noti che ove si dovesse svolgere una consulenza nelle forme dell'art. 359 c.p.p. in una ipotesi di accertamento irripetibile, la sanzione sarebbe l'impossibilità di inserire la relazione di consulenza nel fascicolo per il dibattimento. Solo nei casi di procedimenti contro ignoti, nei quali non sia ancora nota nemmeno la persona offesa, mancando dei soggetti con i quali instaurare il contraddittorio l'atto irripetibile svolto ai sensi dell'art. 359 c.p.p. confluirà, successivamente, nel fascicolo per il dibattimento *ex art. 431 c.p.p.*

L'art. 360, comma 4, c.p.p. contiene la c.d. riserva di incidente probatorio. L'indagato, prima del conferimento dell'incarico al consulente dell'organo di accusa, può formulare riserva di chiedere che l'accertamento tecnico sia svolto innanzi al giudice per le indagini preliminari nelle forme dell'incidente probatorio. La riserva perde efficacia e non può essere ulteriormente formulata se la richiesta di incidente probatorio non è proposta entro dieci giorni dalla formulazione della riserva stessa. In tal caso, l'art. 360, comma 5, c.p.p. fa obbligo al pubblico ministero di rinunciare alla consulenza tecnica *ex art. 360 c.p.p.*, salvo che l'accertamento, se differito, non possa più essere eseguito utilmente, pena altrimenti l'inutilizzabilità dei relativi risultati nel dibattimento (mentre potranno essere utilizzati ad altri fini, come, ad esempio, nel giudizio abbreviato o nella richiesta di applicazione pena).

L'art. 359-*bis* c.p.p. disciplina il prelievo coattivo di campioni

biologici su persone viventi; si tratta dell'ipotesi in cui il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, intende procedere, senza il consenso dell'interessato, ad un prelievo del tipo di quelli indicati all'art. 224-*bis* c.p.p.

3. L'individuazione di persone e di cose

L'art. 361 c.p.p. regola l'individuazione di persone o cose durante le indagini preliminari cui procede il pubblico ministero, personalmente o conferendo delega alla polizia giudiziaria (che talora vi procede autonomamente ai sensi dell'art. 348 c.p.p.). Nell'impianto originario del codice di rito tale strumento era stato concepito come un mero atto investigativo, endoprocedimentale, finalizzato alla prosecuzione delle investigazioni e sempre ripetibile, cui corrispondeva la ricognizione (art. 213 c.p.p.) quale strumento per la formazione della prova correlativa, e dunque, coerentemente connotato da assoluta libertà nelle forme; merita sottolineare che l'atto non prevede né l'avviso, né la presenza del difensore dell'indagato, proprio perché originariamente era stato immaginato come atto utile alla sola prosecuzione delle investigazioni.

La prassi ne ha fatto invece un mezzo di prova. A seguito degli interventi della Corte costituzionale (sent. nn. 254 e 255 del 1992) e del legislatore (d.l. n. 306 del 1992, convertito nella legge n. 356 del 1992), l'individuazione svolta nella fase delle indagini preliminari è divenuta utilizzabile attraverso gli istituti della contestazione probatoria e della lettura. Mentre la giurisprudenza, in ragione della distanza temporale fra le indagini preliminari e la celebrazione del dibattimento, ne ha decretato la piena utilizzabilità, valorizzando il carattere di irripetibilità utile dell'atto.

4. L'assunzione di informazioni

Il pubblico ministero può procedere personalmente ad assumere le informazioni dalle persone a conoscenza dei fatti oggetto del procedimento.

Tali soggetti, che hanno l'obbligo di comparire e che possono essere citati senza formalità, sono assimilabili ai testimoni. La dichiarazione falsa o reticente innanzi al pubblico ministero è sanzionata dall'art. 371-*bis* c.p., che ripropone lo stesso schema normativo riservato dall'art. 372 c.p. ai testimoni.

Vale per le sommarie informazioni assunte dal pubblico ministero lo stesso regime previsto per quelle assunte dalla polizia giu-

**Persone
informate sui
fatti**

**Persona offesa
minore
o vulnerabile**

diziaria, compreso l'avviso alla persona del diritto ad ottenere la riproduzione fonografica delle dichiarazioni rese (art. 362, comma 1-*quater*, c.p.p.).

Il comma 1-*bis* nell'art. 362 c.p.p. prevede l'obbligo, anche per il pubblico ministero che intenda assumere informazioni da un minorenni qualora proceda per i delitti elencati nell'art. 351, comma 1-*ter*, c.p.p., di avvalersi dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile.

Il pubblico ministero allo stesso modo provvede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini.

Il comma 1-*ter* dell'art. 362 c.p. stabilisce che il pubblico ministero, quando procede per il delitto previsto dall'art. 575 c.p., nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli artt. 572, 582 e 583-*quinqüies*, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 576, comma 1, n. 2, 5 e 5.1 e 577, comma 1, n. 1 e comma 2, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinqüies*, 609-*octies*, 612-*bis* e 612-*ter* c.p., debba assumere informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa.

5. L'interrogatorio di persona imputata in un procedimento connesso

Durante le indagini preliminari l'imputato (o l'indagato) in un procedimento connesso (art. 363, comma 1, c.p.p.) o collegato (art. 363, comma 2, c.p.p.) può essere interrogato dal pubblico ministero. Il regime normativo dell'atto, per l'espresso rinvio all'art. 210, commi 2, 3, 4 e 6 c.p.p., non si differenzia dall'analogo atto compiuto in dibattimento, anche in punto di garanzie assicurate all'indagato. Anche il regime di utilizzabilità delle dichiarazioni è il medesimo del dibattimento.

Dunque, al pari di quanto previsto per il dibattimento, la loro convocazione innanzi all'autorità inquirente implica l'obbligo di presentarsi ed in caso di rifiuto si potrà procedere all'accompagnamento coattivo (l'art. 210, comma 2, c.p.p. estende loro le norme

sulla citazione dei testimoni); dovranno necessariamente essere assistiti da un difensore di fiducia o nominato d'ufficio ed avvisati della facoltà di non rispondere.

6. Il compimento di atti garantiti e la partecipazione del difensore

Nel corso delle indagini preliminari svolte dal pubblico ministero, il difensore dell'indagato ha diritto di essere preavvisato (art. 364 c.p.p.) e di presenziare agli atti garantiti che riguardano il suo assistito: 1) interrogatorio; 2) confronto; 3) ispezione personale; 4) accertamento tecnico irripetibile.

Atti garantiti e partecipati

Tali atti hanno la caratteristica di non poter essere validamente compiuti qualora, almeno ventiquattro ore prima, il pubblico ministero non abbia avvisato il difensore dell'indagato: ne conseguirebbe, infatti, la nullità dell'atto per violazione dei diritti di "intervento" ed "assistenza" di cui all'art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.

Il difensore ha altresì facoltà di assistere, ma senza diritto al preavviso, al compimento dei c.d. atti a sorpresa (art. 365 c.p.p.):

- 1) perquisizione;
- 2) sequestro.

Almeno tre giorni prima del compimento degli atti che comportano la partecipazione dell'indagato, il pubblico ministero invita lo stesso a presentarsi (art. 375 c.p.p.); egli viene avvisato che è assistito da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia. In casi di assoluta urgenza (art. 364, comma 5, c.p.p.), i suddetti termini dilatori possono essere derogati, ma il pubblico ministero deve specificamente indicare i motivi, a pena di nullità. Quando assiste al compimento degli atti, il difensore può presentare al pubblico ministero richieste, osservazioni e riserve delle quali è fatta menzione nel verbale.

Il difensore ha facoltà ma non il dovere di assistere all'atto garantito; l'atto sarà quindi validamente compiuto anche laddove il difensore, purché regolarmente avvisato, non si presenti.

Ai sensi dell'art. 364 c.p.p., nell'interrogatorio dinanzi al pubblico ministero la presenza del difensore, pur costituendo un diritto dell'indagato, non è obbligatoria, con la conseguenza che la sua assenza non impone né la sospensione dell'atto né la nomina di un difensore d'ufficio.

Viceversa, nell'interrogatorio dinanzi alla polizia giudiziaria specificamente delegata dal pubblico ministero (art. 370, comma 1, c.p.p.), il difensore dell'indagato deve essere necessariamente presente.

I verbali degli atti ai quali il difensore ha diritto di assistere sono depositati entro il terzo giorno successivo al compimento dell'atto, con facoltà per il difensore di esaminarli ed estrarne copia nei cinque giorni successivi (art. 366 c.p.p.). Per gravi motivi, il pubblico ministero può disporre che il deposito degli atti venga ritardato. Durante lo svolgimento delle indagini, i difensori hanno facoltà di presentare al pubblico ministero memorie ai sensi dell'art. 121 c.p.p. e richieste scritte ai sensi dell'art. 391-*quater* c.p.p.

7. L'informazione di garanzia e sul diritto di difesa

Il segreto che caratterizza la fase delle indagini preliminari può essere superato qualora ricorrano i presupposti per la notificazione dell'informazione di garanzia prevista dall'art. 369 c.p.p. Si tratta di una comunicazione notificata dal pubblico ministero all'indagato ed alla persona offesa dal reato contenente l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate e della data e del luogo del fatto, l'invito a nominare un difensore di fiducia e l'avviso della facoltà di accedere (quando saranno attuati) a programmi di giustizia riparativa.

Notifica dell'informazione di garanzia

Il pubblico ministero deve notificare l'informativa di garanzia solo quando è necessario compiere un atto al quale il difensore ha diritto ad assistere.

Si ritiene che l'omessa notificazione dell'informazione di garanzia all'indagato sia causa di una nullità a regime intermedio, in quanto integra una violazione di disposizioni inerenti l'intervento della persona sottoposta ad indagini (art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.).

Se, invece, l'omissione riguarda la persona offesa, non rientrando questa nel novero delle parti processuali, si determinerebbe una mera irregolarità.

Diritto di difesa

L'art. 369-*bis* c.p.p. disciplina l'informazione della persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa. Tale norma stabilisce che il pubblico ministero, al compimento del primo atto cui il difensore abbia diritto ad assistere e, in ogni caso, anteriormente alla notificazione dell'invito a presentarsi per rendere interrogatorio ai sensi del combinato disposto degli artt. 375, comma 3 e 416 c.p.p., è tenuto a notificare all'indagato una comunicazione contenente la nomina del difensore d'ufficio e un'articolata gamma di informazioni, quali il richiamo alla obbligatorietà della difesa tecnica nel processo penale, l'indicazione delle facoltà e dei diritti attribuiti dalla legge all'indagato, il riferimento all'obbligo di retribuire il difensore d'ufficio, l'indicazione delle condizioni per l'ammissione al

patrocinio a spese dello Stato, l'informazione del diritto all'interprete ed alla traduzione di atti fondamentali. L'adempimento è imposto a pena di nullità (di tipo intermedio, per violazione del diritto di assistenza dell'imputato: art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.) degli atti successivi.

La giurisprudenza ritiene che l'informazione di garanzia e l'informazione sul diritto di difesa possano essere sostituiti da "atti equipollenti", che ne contengano gli elementi necessari.

8. Gli atti compiuti personalmente o su delega

L'art. 370 c.p.p. stabilisce, nell'inciso iniziale, che "il pubblico ministero compie personalmente ogni attività di indagine". Tale norma prevede, però, anche il potere di delegare il loro compimento alla polizia giudiziaria, distinguendo tuttavia gli atti tipici, che devono essere formalmente e "specificamente delegati", dagli atti atipici, per i quali, invece, è sufficiente una delega generica. Il pubblico ministero può anche impartire direttive alla polizia giudiziaria, per indirizzare l'attività da questa compiuta di iniziativa.

Essendo normalmente consentita la delega alla polizia giudiziaria, devono considerarsi eccezionali i casi in cui essa è vietata.

Gli atti non delegabili sono:

- 1) l'interrogatorio ed il confronto cui partecipi l'indagato che non si trovi in stato di libertà (come si ricava implicitamente dall'art. 370, comma 1, c.p.p.);
- 2) l'accertamento tecnico non ripetibile (art. 360 c.p.p.), considerata la natura dell'atto;
- 3) ispezioni, perquisizioni e sequestri che si svolgono negli uffici dei difensori (art. 103 c.p.p.).

Se le indagini hanno ad oggetto il delitto previsto dall'art. 575 c.p., nella forma tentata, o i delitti, consumati o tentati, previsti dagli artt. 572, 582 e 583-*quinqüies*, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 576, comma 1, n. 2, 5 e 5.1 e 577, comma 1, n. 1 e comma 2, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinqüies*, 609-*octies*, 612-*bis* e 612-*ter* c.p., la polizia giudiziaria deve procedere senza ritardo al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero e, sempre senza ritardo, deve porre a disposizione del magistrato inquirente la documentazione dell'attività investigativa compiuta nelle forme e con le modalità previste dall'art. 357 c.p. (art. 370, commi 2-*bis* e 2-*ter*, c.p.p.).

**Atti
non delegabili**

Le ipotesi di collegamento tra indagini

9. Le indagini collegate ed i rapporti tra i diversi uffici del pubblico ministero

L'art. 371 c.p.p., al fine di ottenere speditezza, economia ed efficacia delle indagini, pone per i diversi uffici del pubblico ministero l'obbligo di coordinarsi nei seguenti casi in cui le indagini si considerano collegate (art. 371, comma 2, c.p.p.):

- 1) se i procedimenti sono connessi a norma dell'art. 12 c.p.p. e non sono stati riuniti;
- 2) se si tratta di reati dei quali gli uni sono stati commessi in occasione degli altri, o per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità, o che sono stati commessi da più persone in danno reciproco le une dalle altre, ovvero se la prova di un reato o di una sua circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di un'altra circostanza;
- 3) se la prova di più reati deriva, anche in parte, dalla stessa fonte.

Il codice prevede altresì che i diversi uffici del pubblico ministero possono procedere, congiuntamente, al compimento di specifici atti (art. 371, comma 1, c.p.p.).

Al fine di evitare equivoci e per distinguere fra collegamento e connessione, l'art. 371, comma 3, c.p.p. stabilisce che il collegamento delle indagini non ha effetto sulla competenza. Quindi, le indagini tra loro collegate seguiranno ciascuna la propria strada non appena i singoli filoni, temporaneamente coordinati tra loro, saranno "pronti" per l'esercizio dell'azione penale.

10. L'attività di coordinamento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo

Mentre la regola generale prevede che le funzioni di pubblico ministero siano svolte dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente a conoscere del reato (art. 51, comma 3, c.p.p.), per una serie di fattispecie (delitti di criminalità organizzata mafiosa e assimilati, delitti con finalità di terrorismo, ecc.) dette funzioni sono attribuite al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello nel cui ambito ha sede il giudice competente (artt. 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinques, c.p.p.).

Per i suddetti delitti la procura distrettuale svolge le indagini preliminari, coordina le attività investigative della polizia giudiziaria ed esercita le funzioni di accusa. In questi casi, anche le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare devono essere esercitate da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente (art. 328, commi 1-bis e 1-quater, c.p.p.).

Funzioni di impulso del procuratore nazionale antimafia

L'attività di indagine svolta dalle procure distrettuali è coordinata dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo al quale sono attribuiti poteri di coordinamento ed impulso delle attività di indagine relativamente ai delitti indicati nell'art. 51, comma 3-*bis*, c.p.p. Egli dispone della direzione investigativa antimafia e dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia ed impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi (art. 371bis, comma 1, c.p.p.).

Per l'acquisizione, analisi ed elaborazione dei dati e delle informazioni provenienti dall'ambiente penitenziario, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo può avvalersi di un apposito nucleo di polizia penitenziaria (art. 4ter disp. att. c.p.p.).

Le funzioni di impulso del procuratore nazionale antimafia, nei confronti dei procuratori distrettuali, hanno lo scopo «di rendere effettivo il coordinamento delle attività di indagine, di garantire la funzionalità dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e tempestività delle investigazioni» (art. 371-*bis*, comma 2, c.p.p.).

Nell'esercizio di tali funzioni il procuratore nazionale ha il potere di:

- 1) acquisire ed elaborare notizie, informazioni e dati attinenti alla criminalità organizzata (art. 371-*bis*, comma 3, c.p.p.);
- 2) accedere ai registri delle notizie di reato e alle banche dati costituite presso le procure distrettuali (art. 117, comma 2-*bis*, c.p.p.);
- 3) disporre l'applicazione temporanea di magistrati della stessa direzione nazionale o delle direzioni distrettuali per soddisfare specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali;
- 4) disporre l'avocazione delle indagini, qualora il coordinamento non risulti possibile per inerzia o violazione dei doveri di cui all'art. 371 c.p.p.

11. L'avocazione delle indagini

L'avocazione delle indagini consiste nel potere del procuratore generale presso la corte di appello di sostituirsi – nello svolgimento delle attività di indagine, nell'esercizio dell'azione penale e nelle funzioni di accusa in giudizio – al procuratore della Repubblica che nei singoli casi è legittimato a procedere. Il potere di avocazione da parte del procuratore generale è ammesso nei soli casi tassativamente indicati dal codice e, in particolare, quando è necessario porre rimedio a situazioni di inerzia nel corso delle indagini ovvero a situazioni di contrasto o di mancato coordinamento tra più pubblici

**Ipotesi
di avocazione**

ministeri che appartengono a diversi uffici di procura e che svolgono indagini collegate di criminalità organizzata di tipo comune o terroristico-eversivo.

Tra le situazioni, rientranti nei motivi di inerzia, per le quali è applicabile l'istituto dell'avocazione, si ricordano:

- 1) il pubblico ministero non esercita l'azione penale o non richiede l'archiviazione non dispone la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, oppure, entro i termini previsti dagli artt. 407-*bis*, comma 2, 415-*bis*, comma 5-*ter* e 415-*ter*, comma 3 (artt. 412, comma 1 e 413 c.p.p.);
- 2) il giudice non accoglie la richiesta di archiviazione (art. 412, comma 2, c.p.p.);
- 3) il giudice ordina, in sede di udienza preliminare, l'integrazione delle indagini (art. 421-*bis* c.p.p.).

L'avocazione può essere disposta, sempre per motivi di inerzia, anche laddove non sia possibile provvedere alla tempestiva sostituzione del magistrato designato per le indagini che si sia in seguito astenuto o che versi in una situazione di incompatibilità (art. 372, comma 1, lett. a), c.p.p.) e nel caso in cui il procuratore della Repubblica ometta di provvedere alla tempestiva sostituzione del magistrato designato per le indagini allorquando ricorrono alcune ipotesi di astensione (art. 372, comma 1, lett. b), c.p.p.).

L'avocazione per motivi di contrasto o di mancato coordinamento tra più uffici del pubblico ministero può invece essere disposta qualora, trattandosi di indagini collegate relative a taluni gravi delitti indicati nell'art. 372, comma 1bis, c.p.p., non risulti effettivo il loro coordinamento e non abbiano altresì avuto esito positivo le riunioni disposte o promosse dal procuratore generale, anche d'intesa con altri procuratori generali interessati, per stimolare i soggetti titolari delle indagini a coordinarsi fra loro (v. anche art. 118-*bis*, comma 3, disp. att. c.p.p.).

L'avocazione delle indagini viene disposta dal procuratore generale con decreto motivato, che deve essere trasmesso in copia ai procuratori della Repubblica interessati ed anche al Consiglio Superiore della Magistratura, a fini di controllo e di garanzia dell'autonomia e dell'indipendenza interna del magistrato nell'esercizio della funzione di pubblico ministero.

12. La documentazione degli atti di indagine

Esistono vari modi per documentare gli atti di indagine assunti dal pubblico ministero, a prescindere dal fatto che siano compiuti personalmente e tramite delega.

L'attuale disciplina, modificata dalla riforma Cartabia, tiene conto, per un verso, delle risorse tecniche oggi disponibili per una riproduzione non solo cartacea e, per altro verso, del valore euristico che gli atti in questione possono assumere.

In base alla funzione ed alle caratteristiche degli atti sono previsti livelli diversi di documentazione.

Per una serie di atti di particolare importanza, elencati all'art. 373, comma 1, c.p.p., è prevista la redazione di un verbale in forma integrale (artt. 134 ss. c.p.p.).

Per gli interrogatori dell'indagato e degli imputati in procedimenti connessi o collegati (art. 363 c.p.p.), oltre alla redazione del verbale in forma integrale, è prevista anche la riproduzione audiovisiva o fonografica, se quella audiovisiva non è possibile a causa della contingente indisponibilità di mezzi di riproduzione o di personale tecnico (art. 373, comma 2bis, c.p.p.).

Quando le indagini riguardano taluno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p., oppure quando la persona informata sui fatti ne faccia richiesta, alla documentazione delle informazioni di cui all'art. 362 c.p.p. si procede sia con verbale in forma integrale che mediante riproduzione fonografica, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico (art. 373, comma 2-ter, c.p.p.).

La trascrizione delle riproduzioni audiovisive o fonografiche di cui sopra è disposta solo se assolutamente indispensabile e può essere effettuata anche dalla polizia giudiziaria che assiste il pubblico ministero (art. 373, comma 2-quinquies, c.p.p.).

Le dichiarazioni della persona minorenni, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto (art. 373, comma 2-quater, c.p.p.).

Gli altri atti di indagine vengono documentati in modo diverso, più o meno svincolato dal rigore formale che caratterizza i verbali.

All'art. 373, comma 3, c.p.p. è prevista, infatti, la documentazione mediante redazione del verbale in forma riassuntiva, che contiene la narrazione delle parti essenziali dell'attività compiuta, o la documentazione mediante annotazione, per gli atti che hanno un contenuto semplice o una limitata rilevanza.

È previsto, infine, che alla redazione del verbale e delle annotazioni provveda l'ufficiale di polizia giudiziaria o l'ausiliario che assiste il pubblico ministero (art. 373, comma 6, c.p.p.).

13. L'invito a presentarsi e l'interrogatorio dell'indagato

Quando il pubblico ministero intende procedere all'interrogatorio dell'indagato o ad altri atti che richiedono la sua presenza (accertamenti tecnici non ripetibili, individuazione di persone, confronto, ispezione), deve fargli notificare un "invito a presentarsi" contenente:

- 1) le generalità dell'indagato;
- 2) il giorno, l'ora e il luogo della presentazione nonché l'autorità davanti alla quale la persona deve presentarsi;
- 3) il tipo di atto per il quale l'invito è predisposto;
- 4) l'avvertimento che il pubblico ministero potrà disporre l'accompagnamento coattivo se l'indagato non si presenterà.

Se l'indagato è chiamato a rendere l'interrogatorio, l'invito contiene anche il c.d. "addebito provvisorio", cioè la sommaria enunciazione del fatto quale risulta dalle indagini fino a quel momento compiute.

L'invito a presentarsi deve essere notificato almeno tre giorni prima di quello fissato per la comparizione, ma tale termine è derogabile per ragioni di urgenza. Il difensore dell'indagato ha diritto di essere preavvisato (art. 364 c.p.p.) e di assistere al compimento dell'atto.

L'interrogatorio dell'indagato libero può essere compiuto personalmente dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria delegata (art. 370, comma 1, c.p.p.). In quest'ultimo caso deve svolgersi con l'assistenza necessaria del difensore.

Per l'interrogatorio dell'indagato fermato, arrestato o in stato di custodia cautelare non è consentita la delega alla polizia giudiziaria e, pertanto, l'atto deve essere compiuto personalmente dal pubblico ministero.

Quando l'indagato e il suo difensore vi consentono, il pubblico ministero può disporre che l'interrogatorio, anche delegato alla polizia giudiziaria, si svolga a distanza (art. 370, comma 1-*bis*, c.p.p.) mediante collegamento audiovisivo le cui modalità sono dettate dall'art. 133-*ter* c.p.p.

Circa la regolamentazione dell'interrogatorio, si rinvia alla trattazione dedicata alla figura dell'imputato.

Alla persona sottoposta alle indagini viene contestato in forma chiara e precisa il fatto che le è attribuito; vengono resi noti gli elementi di prova ed eventualmente le relative fonti; qualora si avvalga della facoltà di non rispondere, ne viene fatta menzione nel verbale (art. 65 c.p.p.).

FOCUS GIURISPRUDENZIALE

Cass. pen., Sez. I, 28 ottobre 2021, n. 38909.

«L'estrazione di dati archiviati in un supporto informatico, quale è la memoria di un telefono cellulare, non costituisce accertamento tecnico irripetibile, e ciò neppure dopo l'entrata in vigore della legge 18 marzo 2008, n. 48, che ha introdotto unicamente l'obbligo di adottare modalità acquisitive idonee a garantire la conformità dei dati informatici acquisiti a quelli originali, con la conseguenza che né la mancata adozione di tali modalità, né, a monte, la mancata interlocuzione delle parti al riguardo comportano l'inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti, ferma la necessità di valutare, in concreto, la sussistenza di eventuali alterazioni dei dati originali e la corrispondenza ad essi di quelli estratti».

Cass. pen., Sez. V, 26 maggio 2021, n. 20855.

«Il mancato deposito della documentazione relativa alle indagini preliminari, al quale è tenuto il pubblico ministero quando formula la richiesta di rinvio a giudizio, determina un vizio radicale di motivazione della sentenza, tale da costituire violazione di legge».

Cass. pen., Sez. IV, 20 maggio 2021, n. 20093.

«In tema di accertamento tecnico non ripetibile, gli avvisi di cui all'art. 360, comma 1, c.p.p., sono dovuti solo in presenza di consistenti sospetti di reato, sia sotto il profilo oggettivo che in ordine alla sua attribuibilità. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva ritenuto utilizzabile, in un processo per omicidio colposo da responsabilità medica, l'esame autoptico eseguito senza previo avviso al difensore del ricorrente, in quanto gli indizi a suo carico erano emersi solo a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico)».

Cass. pen., Sez. V, 26 aprile 2021, n. 15623.

«L'attività di esaltazione delle impronte digitali mediante tecniche, anche complesse, che utilizzano diverse metodologie e prodotti chimici per la loro individuazione e la successiva evidenziazione e fissazione non è assoggettata alla disciplina prevista per gli accertamenti non ripetibili, rientrando tra le operazioni di prelievo e messa in sicurezza del reperto prodromiche all'analisi tecnico-comparativa».

Cass. pen., Sez. III, 14 aprile 2021, n. 13831.

«In tema di indagini preliminari, il pubblico ministero, qualora venga accertata, nel corso delle investigazioni relative ad un determinato fatto di reato, la flagranza di altri reati per i quali siano configurabili ragioni di connessione con tale fatto, non ha alcun obbligo di svolgere indagini contestuali e congiunte relativamente ai reati ulteriori, né di effettuare la relativa iscrizione *ex art. 335 c.p.p.* nell'ambito dell'originario procedimento, ma può procedere separatamente, anche al fine di rispettare l'obbligo di procedere ad arresto in

flagranza e, nello stesso tempo, di tutelare l'interesse investigativo a non rivelare notizie pregiudizievoli per gli accertamenti in corso, in quanto la citata disposizione si limita ad imporre che l'Autorità giudiziaria inquirente iscriva le notizie di reato, al fine di segnare la decorrenza del termine di durata delle indagini e, nei limiti previsti dalla legge, di assicurare agli aventi diritto la cognizione della pendenza. (Fattispecie in tema di indagini e di reati concernenti il traffico e la detenzione di sostanze stupefacenti)».

DOMANDE DI APPROFONDIMENTO

Qual è la disciplina dell'accertamento tecnico non ripetibile nel corso delle indagini preliminari?

In ragione di tale caratteristica di irripetibilità e di indifferibilità, l'art. 360 c.p.p. prevede appunto che, quando la consulenza tecnica deve svolgersi su oggetti suscettibili di modificazione, si proceda ad instaurare il contraddittorio con le parti, dando loro avviso del conferimento dell'incarico, che si svolge, ove queste compaiano, in presenza di tutte le parti e dei loro consulenti, che sono ammessi a partecipare agli accertamenti e a formulare osservazioni e riserve (art. 360, comma 3, c.p.p.). Si tratta di un caso di formazione anticipata della prova, che necessita dell'instaurarsi del contraddittorio. Il pubblico ministero può autorizzare la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato, i difensori e i consulenti tecnici eventualmente nominati, che ne facciano richiesta, a partecipare a distanza al conferimento dell'incarico o agli accertamenti (art. 357, comma 3-bis, c.p.p.). Altra ipotesi in cui trova applicazione l'art. 360 c.p.p. è quella prevista dall'art. 117 disp. att. c.p.p. per i casi in cui l'irripetibilità dell'accertamento derivi dall'invasività delle operazioni tecniche necessarie per l'espletamento della consulenza, che ne inibiscono la ripetizione. Si noti che ove si dovesse svolgere una consulenza nelle forme dell'art. 359 c.p.p. in una ipotesi di accertamento irripetibile, la sanzione sarebbe l'impossibilità di inserire la relazione di consulenza nel fascicolo per il dibattimento. Solo nei casi di procedimenti contro ignoti, nei quali non sia ancora nota nemmeno la persona offesa, mancando dei soggetti con i quali instaurare il contraddittorio l'atto irripetibile svolto ai sensi dell'art. 359 c.p.p. confluirà, successivamente, nel fascicolo per il dibattimento *ex art.* 431 c.p.p. L'art. 360, comma 4, c.p.p. contiene la c.d. riserva di incidente probatorio. L'indagato, prima del conferimento dell'incarico al consulente dell'organo di accusa, può formulare riserva di chiedere che l'accertamento tecnico sia svolto innanzi al giudice per le indagini preliminari nelle forme dell'incidente probatorio. La riserva perde efficacia e non può essere ulteriormente formulata se la richiesta di incidente probatorio non è proposta entro dieci giorni dalla formulazione della riserva stessa. In tal caso, l'art. 360, comma 5, c.p.p. fa obbligo al pubblico ministero di rinunciare alla consulenza tecnica *ex art.* 360 c.p.p., salvo che l'accertamento, se differito, non possa più essere eseguito utilmente, pena altrimenti l'inutilizzabilità dei relativi risultati nel dibattimento (mentre potranno essere utilizzati ad altri fini, come, ad esempio, nel giudizio abbreviato o nella richiesta di applicazione pena). L'art. 359-bis c.p.p. disciplina il prelievo coattivo di campioni biologici su persone viventi; si tratta dell'ipotesi in cui il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, intende procedere, senza il consenso dell'interessato, ad un prelievo del tipo di quelli indicati all'art. 224-bis c.p.p.

Con quale modalità il P.M. ascolta una persona offesa vulnerabile?

Il comma 1-bis nell'art. 362 c.p.p. prevede l'obbligo, anche per il pubblico ministero che intenda assumere informazioni da un minorenni qualora proceda per i delitti elencati



nell'art. 351, comma 1-ter, c.p.p., di avvalersi dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile.

Il pubblico ministero allo stesso modo provvede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini.

Il comma 1-ter dell'art. 362 c.p. stabilisce che il pubblico ministero, quando procede per il delitto previsto dall'art. 575 c.p., nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli artt. 572, 582 e 583 *inquinques*, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 576, comma 1, n. 2, 5 e 5.1 e 577, comma 1, n. 1 e comma 2, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, 612-*bis* e 612-*ter* c.p., debba assumere informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa.

Quando deve essere avvisato il difensore dell'indagato dal P.M. nel corso delle indagini preliminari?

Nel corso delle indagini preliminari svolte dal pubblico ministero, il difensore dell'indagato ha diritto di essere preavvisato (art. 364 c.p.p.) e di presenziare agli atti garantiti che riguardano il suo assistito: 1) interrogatorio; 2) confronto; 3) ispezione personale; 4) accertamento tecnico irripetibile.

In che consiste l'avocazione delle indagini?

L'avocazione delle indagini consiste nel potere del procuratore generale presso la corte di appello di sostituirsi – nello svolgimento delle attività di indagine, nell'esercizio dell'azione penale e nelle funzioni di accusa in giudizio – al procuratore della Repubblica che nei singoli casi è legittimato a procedere. Il potere di avocazione da parte del procuratore generale è ammesso nei soli casi tassativamente indicati dal codice e, in particolare, quando è necessario porre rimedio a situazioni di inerzia nel corso delle indagini ovvero a situazioni di contrasto o di mancato coordinamento tra più pubblici ministeri che appartengono a diversi uffici di procura e che svolgono indagini collegate di criminalità organizzata di tipo comune o terroristicamente eversivo. Tra le situazioni, rientranti nei motivi di inerzia, per le quali è applicabile l'istituto dell'avocazione, si ricordano: 1) il pubblico ministero non esercita l'azione penale o non richiede l'archiviazione non dispone la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, oppure, entro i termini previsti dagli artt. 407-*bis*, comma 2, 415-*bis*, comma 5-*ter* e 415-*ter*, comma 3 (artt. 412, comma 1

e 413 c.p.p.); 2) il giudice non accoglie la richiesta di archiviazione (art. 412, comma 2, c.p.p.); 3) il giudice ordina, in sede di udienza preliminare, l'integrazione delle indagini (art. 421-*bis* c.p.p.). L'avocazione può essere disposta, sempre per motivi di inerzia, anche laddove non sia possibile provvedere alla tempestiva sostituzione del magistrato designato per le indagini che si sia in seguito astenuto o che versi in una situazione di incompatibilità (art. 372, comma 1, lett. a), c.p.p.) e nel caso in cui il procuratore della Repubblica ometta di provvedere alla tempestiva sostituzione del magistrato designato per le indagini allorquando ricorrono alcune ipotesi di astensione (art. 372, comma 1, lett. b), c.p.p.). L'avocazione per motivi di contrasto o di mancato coordinamento tra più uffici del pubblico ministero può invece essere disposta qualora, trattandosi di indagini collegate relative a taluni gravi delitti indicati nell'art. 372, comma 1-*bis*, c.p.p., non risulti effettivo il loro coordinamento e non abbiano altresì avuto esito positivo le riunioni disposte o promosse dal procuratore generale, anche d'intesa con altri procuratori generali interessati, per stimolare i soggetti titolari delle indagini a coordinarsi fra loro (v. anche art. 118-*bis*, comma 3, disp. att. c.p.p.). L'avocazione delle indagini viene disposta dal procuratore generale con decreto motivato, che deve essere trasmesso in copia ai procuratori della Repubblica interessati ed anche al Consiglio Superiore della Magistratura, a fini di controllo e di garanzia dell'autonomia e dell'indipendenza interna del magistrato nell'esercizio della funzione di pubblico ministero.

Qual è il contenuto dell'invito a presentarsi per l'interrogatorio dell'indagato?

Quando il pubblico ministero intende procedere all'interrogatorio dell'indagato o ad altri atti che richiedono la sua presenza (accertamenti tecnici non ripetibili, individuazione di persone, confronto, ispezione), deve fargli notificare un "invito a presentarsi" contenente: 1) le generalità dell'indagato; 2) il giorno, l'ora e il luogo della presentazione nonché l'autorità davanti alla quale la persona deve presentarsi; 3) il tipo di atto per il quale l'invito è predisposto; 4) l'avvertimento che il pubblico ministero potrà disporre l'accompagnamento coattivo se l'indagato non si presenterà. Se l'indagato è chiamato a rendere l'interrogatorio, l'invito contiene anche il c.d. "addebito provvisorio", cioè la sommaria enunciazione del fatto quale risulta dalle indagini fino a quel momento compiute.

